

# GUIDA AL BILANCIO

## DECIMA E ULTIMA PUNTATA

La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 28 febbraio, la seconda giovedì 1, la terza venerdì 2, la quarta sabato 3, la quinta martedì 6, la sesta mercoledì 7, la settima giovedì 8, l'ottava sabato 10, la nona martedì 13 marzo 2001

DI GIUSEPPE RIGHETTI

### DIVIDENDI E VARIAZIONI

La società che dichiara redditi per dividendi dovrà operare le seguenti variazioni sul Mod. Unico:

- RF 43 Ammontare del credito d'imposta imputato a reddito
- + RN 3 Credito d'imposta sui dividendi se spettante (ordinario e limitato)
- RN 14 e 15 Credito d'imposta sui dividendi se spettante (ordinario e limitato).

### CONTO ECONOMICO

Conto economico	a	==/=
	a	tutti i costi di esercizio

==/=	a	Conto economico
tutti i ricavi di esercizio		

Conto economico	a	Utile di esercizio
-----------------	---	--------------------

oppure

Perdita di esercizio	a	Conto economico
----------------------	---	-----------------

### CHIUSURA GENERALE

==/=	a	==/=
Capitale netto		

Passività a Attività

Predisporre il bilancio definitivo.

Note:

### CONTI D'ORDINE

Per l'art. 2424 c.c.: «In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali o reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine».

Non è necessario far bilanciare i conti; è sufficiente un'adeguata classificazione e quantificazione di tutti gli impegni che potrebbero avere una ripercussione sulla situazione patrimoniale della società.

I conti d'ordine *più diffusi* riguardano:

- garanzie dirette o indirette prestate sotto qualsiasi forma;
- beni di terzi presso la società (es. beni strumentali per lavorazioni per conto terzi, imballaggi da rendere, merci in deposito);
- impegni per acquisti di beni con contratti già sottoscritti ma non ancora eseguiti, in tutto o

parzialmente;

- impegni per rate a scadere relative a contratti di leasing;
- rischi derivanti da cessione a terzi pro-solvendo (sconto cambiario, factoring).

Si deve infine verificare che la voce esposta consista ancora in un impegno o un rischio e non si sia invece già in presenza di una passività, da trattare come fondo rischi o come debito.

L'importanza dei conti d'ordine ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale - economica e finanziaria della società è confermata dal Principio Contabile n. 22.

### ERRATA CORRIGE

## LEASING

### per l'utilizzatore - Art. 67

I contratti di leasing si distinguono in:

**leasing finanziario** - caratterizzato dalla presenza di tre soggetti, il produttore del bene, la società di leasing che lo acquista per concederlo e l'utilizzatore;

**leasing operativo** - quando è la stessa impresa produttrice a concedere il bene in leasing.

**162**

**Aspetti fiscali** - La deduzione dei canoni di leasing è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento (senza tener conto della possibilità di ammortamenti anticipati o accelerati: rm 183/E del 4.12.00) per i beni mobili ed a 8 anni per gli immobili.

- La durata del contratto si misura a partire dalla data di consegna del bene e fino alla data prevista per il riscatto (dm 19/04/83). Se la durata è inferiore il leasing deve essere fiscalmente trattato come un mutuo: i canoni di leasing sono indeducibili, il costo del bene va ammortizzato (le quote capitale vanno capitalizzate). *Attenzione quindi alle durate minime!!!*
- I canoni diventano deducibili dal reddito con l'inizio dell'utilizzazione del bene. Es.: leasing con durata dall'1.3.00 al 28.2.08; inizio utilizzo 1.9.00. La deducibilità fiscale inizia dall'1.9.00 e le rate pagate prima vanno suddivise per la durata residua.
- Nei contratti relativi ad immobili in costruzione occorre particolare attenzione sia per la durata degli otto anni sia per il periodo di inizio della deduzione.
- In presenza di Iva indetraibile i costi vanno considerati al lordo dell'Iva stessa.

Per determinare la quota di canoni annualmente deducibili predisporre un prospetto per ogni contratto:

durata del contratto : dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ = mesi \_\_\_\_\_  
 durata fiscale del contratto (se diversa dalla precedente): dal \_\_\_\_\_  
 al \_\_\_\_\_ = mesi \_\_\_\_\_

### Calcolo del canone annuale fiscalmente deducibile

canone iniziale (acconto, maxicanone, ...) L. \_\_\_\_\_  
 canoni tra inizio contratto ed inizio utilizzo L. \_\_\_\_\_  
 spese contrattuali L. \_\_\_\_\_  
 canoni successivi L. \_\_\_\_\_ x n. \_\_\_\_ = L. \_\_\_\_\_  
 costo totale leasing L. \_\_\_\_\_  
 : n. \_\_\_\_ mesi durata = costo fiscale mensile L. \_\_\_\_\_

### I canoni di locazione finanziaria:

- a) sono deducibili al 50% se relativi a beni ad utilizzo promiscuo (es. cellulari, auto a deducibilità parziale con costo di acquisto da parte della società di leasing <= a 35 milioni, Iva compresa);
- b) per le auto a deducibilità parziale con costo di acquisto da parte della società di leasing > a 35 milioni, Iva compresa, sono deducibili in base al rapporto (35 mil. / valore contrattuale) x 50%;
- c) sono deducibili al 100% per gli altri beni.

- In presenza di contratti di leasing a tasso variabile o di ricontrattazione delle condizioni iniziali occorrerà, in sede di chiusura di esercizio, ricalcolare le competenze per una corretta contabilizzazione di ratei o risconti. In particolare, in caso di leasing indicizzato, si consiglia di calcolare la quota di competenza al netto dell'indicizzazione (vedi esempio a fine paragrafo). Talvolta è la stessa società di leasing che fattura a parte la quota relativa all'indicizzazione. Tali interessi derivanti dall'indicizzazione vanno sempre imputati per competenza.

**Riscatto anticipato** - È ammesso il riscatto anticipato; restano validamente detratti i canoni di leasing anteriori al riscatto, sempre che la durata originaria fosse pattuita nel rispetto dei termini di legge (rm 183/E del 4.12.00). L'importo di riscatto diventa costo ammortizzabile.

**Cessione del contratto di leasing** - La durata minima del contratto di cui all'art. 67.8 è rispettata (per cedente e cessionario) anche in caso di cessione del contratto purché la durata stessa fosse prevista nel contratto originario (Risp. parl. n. 5-01465 del 21.10.93).

- Il corrispettivo della cessione è soggetto ad Iva, con aliquota ordinaria, anche se riguarda => beni per i quali l'Iva non è detraibile (es. autovetture) o => beni ad aliquota agevolata.
- In caso di cessione di contratto di leasing di autovettura la sopravvenienza attiva si determina senza tener conto della parziale deducibilità, creando contrasto con la plusvalenza che scaturirebbe dalla vendita del mezzo.
- Il **cessionario** potrà, ai fini fiscali, dedurre il costo dell'acquisizione ripartendolo in base alla residua durata del contratto. È comunque ammissibile contabilizzare il prezzo pagato all'attivo del proprio patrimonio quale prezzo anticipato per il futuro riscatto del bene. Al riscatto, aumenterà tale costo del prezzo di riscatto e inizierà l'ammortamento.

Ci sono però in merito interpretazioni difformi

in quanto l'acquisizione di contratti di leasing in un momento vicino al riscatto può dar luogo a fenomeni distorsivi di una corretta contabilizzazione dei costi di competenza. Si pensi all'acquisto a pochi mesi dalla scadenza di un contratto di leasing immobiliare.

Per una corretta contabilizzazione (spalmare il costo in base alle rate residue o ammortizzarlo insieme al prezzo di riscatto) occorre quindi fare riferimento alla sostanza dell'operazione posta in atto.

- Per il *cedente* il valore normale del bene, diminuito dei canoni di locazione ancora da corrispondere e del prezzo di riscatto, costituirà una sopravvenienza attiva ex art. 55 (anche nel caso in cui la cessione venga effettuata ad un valore inferiore a quello normale). Il Min. fin. con la circolare 108/E del 3.5.96 ha ritenuto che i valori dei canoni e del riscatto debbano essere attualizzati alla data della cessione.

### **Norma di comportamento n. 141 A.D.C.**

Il corrispettivo di acquisto di un contratto di leasing deve essere scomposto, ai fini tributari, nella parte finalizzata ad ottenere il godimento del bene nel periodo di durata del contratto e in quella pagata a fronte del diritto di acquisire la proprietà del bene alla scadenza del contratto, a prezzo di riscatto.

La prima parte del prezzo deve essere ripartita tra gli esercizi di residua durata del contratto, la seconda parte deve essere trattata come acconto sul futuro riscatto del bene (S.P. Attivo B.II.5).

- Sulla determinazione della prima parte incidono, per esempio, i seguenti fattori:
  - a) l'eventuale maxicanone pagato dal cedente, e implicitamente riconosciuto dall'acquirente, proporzionalmente imputabile alla residua durata del contratto;
  - b) l'eventuale rateo di canone in corso di maturazione alla data di acquisto del contratto;
  - c) l'eventuale differenziale esistente tra il tasso di interesse utilizzato per l'attualizzazione dei canoni futuri e quello del contratto di leasing (se si tratta di leasing a tasso fisso);
  - d) l'eventuale differenziale positivo tra il corrispettivo pattuito ed il corrispettivo teorico (determinato dall'attualizzazione tra il prezzo di riscatto ed il valore normale) conseguente al bisogno di uso immediato da parte dell'acquirente;
  - e) l'eventuale differenziale conseguente alla opportunità di smobilizzo immediato del bene.
- Sulla determinazione della seconda parte del prezzo, possono, per esempio, incidere:
  - a) il maggiore o minore valore economico del bene alla data di acquisto del contratto rispetto al costo sostenuto dalla società di leasing al momento della stipula dello stesso;
  - b) la quota capitale contenuta nei canoni di leasing già pagati.

**Rinuncia al riscatto** - Nel caso in cui si rinunci al riscatto del bene in leasing il fisco potrà procedere ad accertamento sulla base della presun-

zione di cessione del contratto. Es: alla scadenza del contratto di leasing dell'autovettura l'impresa rinuncia al riscatto in favore di un terzo; la disparità di valore tra il prezzo di riscatto ed il valore normale del bene costituisce plusvalenza tassabile.

Lo stesso discorso vale in caso di rinuncia in corso di contratto; in questo caso occorrerà confrontare il valore normale del bene con la sommatoria dei canoni ancora dovuti ed il prezzo di riscatto.

**Costi incrementativi** - Il Tribunale di Napoli con decisione del 24.2.00 ha riconosciuto la legittimità dell'inserimento tra le altre immobilizzazioni immateriali degli importi relativi ai costi incrementativi dei valori di beni condotti in leasing.

**CONTABILIZZAZIONE canoni di leasing** - L'impresa utilizzatrice deve indicare tra i conti d'ordine gli impegni presi con la società concedente.

Annualmente, se dalla scheda predisposta per ciascun contratto risulta che i canoni imputati sono SUPERIORI a quelli di competenza, occorrerà contabilizzare, per la differenza, un riscatto attivo:

.....  
Riscotti attivi (S.P. Att.: D)                      a                      Canoni leasing (c.e.: B8)

Se i canoni imputati sono INFERIORI a quelli di competenza occorrerà contabilizzare un rateo passivo:

.....  
Canoni leasing (c.e.: B8)                                      a                      Ratei passivi (S.P. Pass.: E)

**Lease-back** - L'impresa proprietaria vende un bene ad una società finanziaria che contestualmente concede in leasing il cespite all'impresa venditrice; quest'ultima corrisponde i canoni pattuiti con facoltà di riacquistare la proprietà del bene venduto al termine della durata del contratto, mediante il pagamento del prezzo stabilito per il riscatto. Con cm 218/E del 30.11.00 il Min. fin ha legittimato l'operazione. La circolare ricorda che il contratto non può essere utilizzato per scopi illeciti o fraudolenti, ai fini della violazione del patto commissorio (art. 2744 c.c.). La Dre della Lombardia (n. 20/42441 del 24.5.00) ha individuato una serie di anomalie quali la facoltà dell'utilizzatore di sublocare il bene, la permanenza del bene nella disponibilità della società di leasing.

- Sia la cessione del bene che la concessione in leasing (rate e riscatto) sono soggette ad Iva.
- La cessione alla società finanziaria genera plusvalenza o minusvalenza, con possibilità di rateizzazione.

**Leasing di terreni** - I terreni non sono di norma beni soggetti a deperimento e pertanto non sono ammortizzabili con la conseguenza che i canoni di leasing si sommano tra loro e con il riscatto, determinando il costo del bene; vi sono due eccezioni:

- 1) terreno sul quale viene costruito un immobile;
- 2) terreni utilizzati da specifiche tipologie di im-

prese.

Ove sia consentito l'ammortamento, sorge la possibilità di spendere i canoni di leasing aventi ad oggetto un terreno (seppur rimanga un residuo margine di incertezza; vedi cm 17.5.2000 n. 98).

**Ici** - L'Ici sull'immobile in leasing, dall'1.1.98, viene direttamente pagata dall'utilizzatore.

**Irap** - Non sono deducibili ai fini Irap gli interessi sui canoni di leasing.

La quota di interessi passivi è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (al netto del prezzo di riscatto; non va considerata l'Iva indetraibile a differenza di ciò che avviene ai fini Irpeg) *diviso* il numero dei giorni totali del contratto di leasing *moltiplicato* per i giorni di competenza dell'esercizio. Quando è operata una variazione in aumento ai fini Irpeg in quanto il costo non risulta totalmente deducibile (es. leasing relativo alle autovetture), il canone deducibile ai fini Irap è il seguente: canone deducibile ai fini Irpeg - (quota interessi del leasing x percentuale di deducibilità dei canoni leasing ai fini Irpeg).

Inoltre, per quanto riguarda i leasing indicizzati, assume natura finanziaria (e quindi di quota interessi) anche la differenza tra canone fatturato e canone originariamente pattuito.

- Le sopravvenienze straordinarie originate da cessione di contratti di leasing **non** sono soggette ad Irap.
- Ci sono in corso contratti di leasing? È stato predisposto il prospetto per ciascun contratto? Sono stati ceduti beni in leasing non riscattati? È stata emessa fattura? È stata calcolata la sopravvenienza attiva?

**Esempio: determinazione di risconto attivo, quota deducibile e quota interessi di un leasing con canone periodico indicizzato di autovettura con Iva indetraibile e co-**

**sto parzialmente deducibile:**

durata fiscale del contratto 01.01.2000 - 01.01.2004 pari a 48 mesi (1.461 giorni per Irap)  
 valore contrattuale del bene = 120.000.000 + 24.000.000 Iva = 144.000.000  
 prezzo di riscatto = 12.000.000 + 2.400.000 Iva = 14.400.000  
 maxicanone comprensivo di Iva = 15.000.000  
 spese contrattuali = 400.000

rate successive base da contratto (il loro importo varierà per effetto dell'indicizzazione) = 3.000.000 (Iva compresa).

costo totale del leasing alla stipula del contratto = 15.400.000 + 141.000.000 (3.000.000 x 47 mesi) = 156.400.000

costo fiscale mensile alla stipula del contratto = 156.400.000 / 48 = 3.258.333.

Si ipotizza un costo contabilizzato nel 2000 pari a 49.900.000 (Iva compresa), formato dal canone iniziale e spese contrattuali + 11 rate indicizzate (quindi di importo diverso da quello, di 3.000.000, previsto in contratto):

costo del 2000 al netto dell'indicizzazione = 15.400.000 (maxicanone con prima rata e spese contrattuali) + 3.000.000 x 11 rate di competenza = 48.400.000;

costo di competenza del 2000 in base al contratto = 3.258.333 x 12 = 39.100.000;

quota leasing del 2000 dovuta all'indicizzazione = 49.900.000 - 48.400.000 = 1.500.000;

costo di competenza del 2000 indicizzato = 39.100.000 + 1.500.000 = 40.600.000;

risconto attivo = costo contabilizzato - costo di competenza = 49.900.000 - 40.600.000 = 9.300.000;

% di deducibilità ai fini Irpeg da applicare al costo di competenza del 2000 = (35.000.000 / 144.000.000) x 50% = 12,152777777%;

costo deducibile Irpeg esercizio 2000 = 40.600.000 x 12,152777777% = 4.934.028;

variazione in aumento ai fini Irpeg ed Irap = 40.600.000 - 4.934.028 = 35.665.972;

ulteriore quota indeducibile solo ai fini Irap (valori al netto di Iva) = (40.600.000 / 1,2 - (120.000.000 - 12.000.000) x 365 / 1461) x 12,152777777% = 832.686.

## GUIDA AL BILANCIO

### I N D I C E

Procedure di formazione del bilancio.....	pag.	1
<b>Registrazioni contabili</b> .....	<b>pag.</b>	<b>1</b>
Iva-Termini di registrazione.....	pag.	2
<b>Imputazione dei ricavi</b> .....	<b>pag.</b>	<b>3</b>
Deducibilità dei costi - Art. 75/917.....	pag.	3
<b>Libro inventari</b> .....	<b>pag.</b>	<b>4</b>
Bollatura dei libri.....	pag.	4
<b>Deroghe in bilancio</b> .....	<b>pag.</b>	<b>4</b>
Rilevazione civile delle norme fiscali.....	pag.	5
<b>Ragguaglio ad anno - Artt. 76.3/9.4</b> .....	<b>pag.</b>	<b>5</b>
Imprese di nuova costituzione - Art. 74.4.....	pag.	5
<b>Elusione fiscale</b> .....	<b>pag.</b>	<b>5</b>
Prospetto di controllo.....	pag.	5
<b>Contabilità di magazzino - Art. 14/600</b> .....	<b>pag.</b>	<b>5</b>
Collegio sindacale - Art. 2488 c.c.....	pag.	6
<b>Bilancio Ue in forma abbreviata - Art. 2435-bis</b> .....	<b>pag.</b>	<b>6</b>
Bilancio consolidato.....	pag.	6
<b>Dichiarazioni telematiche</b> .....	<b>pag.</b>	<b>7</b>
Decorrenza della variazione di sede.....	pag.	7
<b>Responsabilità per gli errori in dichiarazione</b> .....	<b>pag.</b>	<b>7</b>
Bilancio - Termini.....	pag.	7
<b>Cassa</b> .....	<b>pag.</b>	<b>8</b>
Reddito di imprese - Norme cambiate nel 2000.....	pag.	9
<b>Acquisto valori bollati postali</b> .....	<b>pag.</b>	<b>10</b>
Banche - Artt. 56 e 63 - Art. 2425.....	pag.	10
<b>Carte di credito</b> .....	<b>pag.</b>	<b>10</b>
C/c postale.....	pag.	10
<b>Erario C/Iva</b> .....	<b>pag.</b>	<b>11</b>
Iva indetraibile.....	pag.	11
<b>Clienti</b> .....	<b>pag.</b>	<b>11</b>
Svalutazione e perdite su crediti.....	pag.	11
<b>Svalutazione di crediti - Art. 71/917</b> .....	<b>pag.</b>	<b>14</b>
Cessione di crediti e factoring.....	pag.	16
<b>Insolvenze e recupero dell'Iva</b> .....	<b>pag.</b>	<b>16</b>
Anticipi da clienti.....	pag.	17
<b>Caparra</b> .....	<b>pag.</b>	<b>17</b>
Interessi di mora - Art. 71.....	pag.	18
<b>Fornitori</b> .....	<b>pag.</b>	<b>18</b>
Anticipi a fornitori.....	pag.	19
<b>Rischio di cambio</b> .....	<b>pag.</b>	<b>19</b>

## GUIDA AL BILANCIO

Prospetto di calcolo dei rischi di cambio.....	pag.	21
<b>Copertura rischi di cambio</b> .....	<b>pag.</b>	<b>22</b>
Ricavi - Artt. 53/2425-bis.....	pag.	22
<b>Sconti e abbuoni - Art. 2425-bis</b> .....	<b>pag.</b>	<b>23</b>
Fatture da emettere - Art. 75.....	pag.	23
<b>Plusvalenze - Artt. 54/2425/2427</b> .....	<b>pag.</b>	<b>24</b>
Minusvalenze - Artt. 66.1/2425/2427.....	pag.	25
<b>Sopravvenienze attive - Art. 55</b> .....	<b>pag.</b>	<b>26</b>
Contributi - Art. 55.....	pag.	26
<b>Sopravvenienze passive - Art. 66.2</b> .....	<b>pag.</b>	<b>29</b>
Risarcimenti per danni - Art. 53.....	pag.	29
<b>Furto di beni aziendali</b> .....	<b>pag.</b>	<b>30</b>
Oneri straordinari.....	pag.	31
<b>Interessi attivi - Artt. 56/63/71/2426</b> .....	<b>pag.</b>	<b>32</b>
Interessi attivi esenti - Art. 63.....	pag.	33
<b>Interessi passivi - Artt. 63/76/2426/2427</b> .....	<b>pag.</b>	<b>33</b>
Pronti contro termine - Art. 56.....	pag.	34
<b>Certificati di capitalizzazione</b> .....	<b>pag.</b>	<b>34</b>
Obbligazioni.....	pag.	35
<b>166 Compravendita di quote fondi comuni</b> .....	<b>pag.</b>	<b>38</b>
Zero coupon.....	pag.	39
<b>Cambiali finanziarie</b> .....	<b>pag.</b>	<b>40</b>
Titoli emessi sotto la pari.....	pag.	41
<b>Contratti a termine in valuta estera</b> .....	<b>pag.</b>	<b>42</b>
Rimanenze - Artt. 59/2426.....	pag.	43
<b>Confronto tra i sistemi di valutazione</b> .....	<b>pag.</b>	<b>48</b>
Imballaggi.....	pag.	49
<b>Attrezzature ind.li e comm.li, materie prime, di consumo, sussidiarie</b> .....	<b>pag.</b>	<b>50</b>
Resi e retrovendite.....	pag.	50
<b>Lavori in corso su ordinazione - Artt. 59.5/60/2426</b> .....	<b>pag.</b>	<b>50</b>
Rappresentazione delle rimanenze.....	pag.	51
<b>Interessi passivi e valutazioni</b> .....	<b>pag.</b>	<b>52</b>
Presunzione di cessione e d'acquisto/Distruzione/Dimissione .....	pag.	53
<b>Check list sulle rimanenze</b> .....	<b>pag.</b>	<b>55</b>
Partecipazioni e titoli.....	pag.	56
<b>Valutazione delle partecipazioni</b> .....	<b>pag.</b>	<b>65</b>
Finanziamenti e versamenti soci - Artt. 43/55.....	pag.	66
<b>Incasso dividendi e utili</b> .....	<b>pag.</b>	<b>68</b>
Distribuzione dei dividendi.....	pag.	70
<b>Perdite di esercizio</b> .....	<b>pag.</b>	<b>72</b>
Credito di imposta e canestri.....	pag.	73
<b>Partecipazione agli utili - Artt. 62/95</b> .....	<b>pag.</b>	<b>78</b>

## GUIDA AL BILANCIO

Associazione in partecipazione.....	pag.	78
<b>Ratei e sconti - Artt. 75/67/2424-bis/2427 .....</b>	<b>pag.</b>	<b>81</b>
Finanziamenti con legge Sabatini (L. 1329/65).....	pag.	83
<b>Fatture da ricevere - Art. 75.....</b>	<b>pag.</b>	<b>85</b>
Provvigioni e altre competenze - Artt. 62/75.....	pag.	85
<b>Retribuzioni e contributi - Artt. 62/65/2425/2427.....</b>	<b>pag.</b>	<b>89</b>
Indennità di trasferta e rimborsi spese ai dipendenti - Artt. 62/48.5.....	pag.	91
<b>Contributo 15%.....</b>	<b>pag.</b>	<b>92</b>
Fondo trattamento fine rapporto .....	pag.	93
<b>Anticipo d'imposta sul tfr.....</b>	<b>pag.</b>	<b>94</b>
Compenso amministratori - Art. 92.....	pag.	94
<b>Benefici a favore di dipendenti, amministratori, soci - Artt. 48.4/62.1-bis/75.....</b>	<b>pag.</b>	<b>98</b>
Rimborsi spese a professionisti e collaboratori.....	pag.	101
<b>Spese sostenute all'estero .....</b>	<b>pag.</b>	<b>101</b>
Pasti e mensa.....	pag.	102
<b>Erogazioni liberali - Artt. 65/91-bis.....</b>	<b>pag.</b>	<b>102</b>
Operazioni e concorsi a premio - Art. 73.....	pag.	106
<b>Premi di fedeltà .....</b>	<b>pag.</b>	<b>107</b>
Campionario.....	pag.	107
<b>Cessioni di garanzia .....</b>	<b>pag.</b>	<b>107</b>
Il commercio elettronico.....	pag.	107
<b>Euro - Conversione in euro del capitale sociale.....</b>	<b>pag.</b>	<b>108</b>
Problematiche a livello contabile derivanti da passaggio all'euro.....	pag.	109
<b>Immobilizzazioni - Artt. 67/76/2426-P.C. n. 16.....</b>	<b>pag.</b>	<b>110</b>
Immobilizzazioni in corso e acconti.....	pag.	112
<b>Svalutazioni - Rivalutazioni - Ripristino di valore .....</b>	<b>pag.</b>	<b>112</b>
Ammortamento beni materiali - Artt. 67/76/2423-ter/2426/2427.....	pag.	113
<b>Affitto, e usufrutto d'azienda - Artt. 2562/2561/67.9 .....</b>	<b>pag.</b>	<b>115</b>
Ammortamenti anticipati.....	pag.	116
<b>Attrezzatura minuta, beni ammortizzabili di costo unitario non sup. a L. 1.000.000.....</b>	<b>pag.</b>	<b>118</b>
Autoveicoli.....	pag.	118
<b>Telefoni portatili.....</b>	<b>pag.</b>	<b>121</b>
Telefonia fissa veicolare.....	pag.	121
<b>Animali strumentali .....</b>	<b>pag.</b>	<b>122</b>
Immobilizzazioni immateriali e costi pluriennali - Artt. 68/74 Tuir, 2426/2427 cod. civ., principio contabile n. 24 marzo 1999.....	pag.	122
<b>Beni immateriali - Art. 68 .....</b>	<b>pag.</b>	<b>124</b>
Concessioni, licenze e diritti simili.....	pag.	125
<b>Marchi .....</b>	<b>pag.</b>	<b>125</b>
Costi ad utilizzazione pluriennale - Art. 74.....	pag.	125
<b>Spese di ricerca e sviluppo - Artt. 2426.5/74.1/67/68 .....</b>	<b>pag.</b>	<b>125</b>
Costi di impianto e di ampliamento.....	pag.	126

## GUIDA AL BILANCIO

<b>Spese di pubblicità e di propaganda</b> .....	<b>pag. 126</b>
Sponsorizzazioni.....	pag. 127
<b>Spese di rappresentanza</b> .....	<b>pag. 128</b>
Avviamento - Art. 2426 n. 6.....	pag. 129
<b>Altri beni immateriali e costi pluriennali</b> .....	<b>pag. 129</b>
Immobilizzazioni in corso ed acconti.....	pag. 130
<b>Manutenzioni, riparazioni, ammodernamento - Art. 67.7</b> .....	<b>pag. 131</b>
Rivalutazione.....	pag. 134
<b>Imposte, tasse e diritti deducibili e non</b> .....	<b>pag. 135</b>
Acconti di imposta.....	pag. 137
<b>Versamenti imposte a saldo</b> .....	<b>pag. 137</b>
Cessione del credito Irpeg nell'ambito del gruppo.....	pag. 137
<b>Sanzioni</b> .....	<b>pag. 137</b>
Spese processuali.....	pag. 138
<b>Crediti di imposta</b> .....	<b>pag. 138</b>
Ritenute d'acconto effettuate.....	pag. 141
<b>Agevolazione Visco - Art. 2 c. 8 - 12 L. 13/05/1999 n. 133; cm n. 51/2000</b> .....	<b>pag. 146</b>
Dit (Dual income tax).....	pag. 148
<b>Società di comodo o non operative</b> .....	<b>pag. 148</b>
Imposte dirette - Classificazione.....	pag. 150
<b>Interferenze fiscali</b> .....	<b>pag. 151</b>
Imposte di competenza dell'esercizio.....	pag. 154
<b>Compensazione</b> .....	<b>pag. 155</b>
Redditi immobiliari nelle società di capitali (mod. Unico RF) - Redditi immobiliari.....	pag. 156
<b>Variazioni in aumento Irpeg - Mod. Unico 2000/RF</b> .....	<b>pag. 159</b>
Variazioni in diminuzione Irpeg - Mod. Unico 2000/RF.....	pag. 159
<b>Dividendi e variazioni</b> .....	<b>pag. 161</b>
Conto economico.....	pag. 161
<b>Chiusura generale</b> .....	<b>pag. 161</b>
Conti d'ordine.....	pag. 161
<b>Leasing per l'utilizzatore - Art. 67</b> .....	<b>pag. 162</b>

**168**

### 10 - Fine

*La prima puntata è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 28 febbraio, la seconda giovedì 1, la terza venerdì 2, la quarta sabato 3, la quinta martedì 6, la sesta mercoledì 7, la settima giovedì 8, l'ottava sabato 10, la nona martedì 13 marzo 2001*